



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE
e TERRITORIO

Servizio politiche per la rigenerazione
urbana, la qualità dell'abitare e le
infrastrutture per l'istruzione

territorio@certregione.fvg.it
edilizia@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 4140
tel + 39 040 377 4732
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Art. 15 bis della LR 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e DPRReg. 87/Pres./2020. Dlgs 65/2017- Bando per il finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia 2023. Proroga termini presentazione domanda al 22 settembre 2023

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto l'articolo 15 bis comma 1 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 29, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2012), il quale prevede l'istituzione di un Fondo per le spese di investimento per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e ai privati;

Visto il comma 3 del medesimo articolo, il quale prevede che i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo siano stabiliti con regolamento regionale;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 422 del 15 marzo 2012 con la quale è stato approvato il regolamento DPRReg. 21 marzo 2012, n. 069/Pres "Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)";

Visti il regolamento DPRReg. 26 giugno 2020, n. 87/Pres "Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", pubblicato sul B.U.R dell'8 luglio 2020 che abroga il regolamento precedente;

Visto il regolamento emanato con d.P.Reg 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. pubblicato sul BUR n. 42 del 19/10/2011 recante Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (c.d. Buona scuola) che all’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), prevede l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole per l’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie”;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107” che all’articolo 3, comma 1, prevede la realizzazione dei Poli per l’infanzia che “accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini e bambine fino a sei anni di età” e “si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali”;

Visti altresì gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo citato che disciplinano rispettivamente le finalità e i criteri di riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione e la copertura finanziaria;

Preso atto che con il citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, articolo 8, è previsto il “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni”;

Precisato che i criteri, termini e modalità di riparto del Fondo nazionale vengono stabiliti in sede di Conferenza Unificata;

Atteso che i fondi derivanti dal Piano di azione nazionale pluriennale verranno utilizzati per il sostegno di interventi proposti da enti locali, mentre i fondi allocati sul bilancio regionale saranno utilizzati per il sostegno di interventi proposti da altri enti pubblici e soggetti privati con la creazione di due distinte graduatorie;

Precisato che la graduatoria per i soggetti enti locali verrà utilizzata quale piano di azione dal 2024 in poi a scorrimento;

Visto il bando approvato con decreto 30008 del 26/06/2023;

Atteso che sono pervenute delle richieste motivate di proroga dei termini per la presentazione delle domande da parte di operatori qualificati ;

Ritenuto di prorogare i termini previsti nel bando per la presentazione delle domande al **22 settembre 2023 ore 16.00**;

Ritenuto di modificare il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del Bando succitato da “15/09/2023” a “22/09/2023”;

Precisato che il presente decreto sarà pubblicato sul BUR e sulla pagina internet dedicata e nella homepage per garantire il massimo della pubblicità;

Vista legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 recante “Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025”;

DECRETA

1. Sono prorogati al **22 settembre 2023 ore 16.00** i termini per la presentazione delle domande a valere sul Bando per il finanziamento di interventi edilizi destinati a servizi per

la prima infanzia a valere sulla dotazione del Fondo per le spese di investimento per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 15 bis della LR 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e DPRReg. 87/Pres./2020 e a valere sulla dotazione del Piano di azione nazionale pluriennale 2024-2025 per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni ai sensi del d.lgs. n. 65/2017", approvato con decreto 30008 del 26/06/2023.

2. Al comma 1 dell'articolo 8 del Bando approvato con decreto del 26/06/2023 30008 viene modificato il termine da "15/09/2023" a "**22/09/2023**".
3. L' allegato al presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE
Arch. Amanda Burelli
(firmato digitalmente)